

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 luglio 2025, n. 592

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per l'annualità 2025.

OGGETTO: Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per l'annualità 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e s.m.i.;
- la Legge 31 dicembre 2009, n.196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107: "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11 "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: "*Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11 "*Legge di contabilità regionale*" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.26 "*Regolamento regionale di contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.22, "*Legge di stabilità regionale 2025*";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.23, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2024, n.1172 concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*";

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n.1173, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa"*;
- la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n.28 *"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11"*;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: *"Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2022, n.964 *"Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia". Criteri e modalità per il rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, di cui all'art. 45."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2023, n.520 *"Approvazione del Programma Regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art.49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia). Finalizzazione delle risorse a valere sull'esercizio finanziario 2024. Proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo dei comuni relativa all'anno educativo 2022-2023."*;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107"* e s.m.i. e in particolare:

- l'articolo 2 secondo cui *"il sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie"*;
- l'articolo 4 che prevede tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni:
 - comma 1, lettera a) *"il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale"*;
 - comma 1, lettera b) *"la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata"*;
- l'articolo 8, comma 3 che prevede l'adozione, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;
- l'articolo 12 che istituisce il *"Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione"* (di seguito "Fondo Nazionale");

RICHIAMATI inoltre:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, che approva il *"Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione"*, per il quinquennio 2021/2025;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2025, n.243 *“Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025-2026”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2024, n.299 *“Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per l’annualità 2024.”* che finalizza quota delle risorse per gli avvisi di cui alle lettere d), f), g);
- la Determinazione dirigenziale 25 settembre 2024, n.G12518 *“DGR n.859/2023: [...] “Contributi per lavori finalizzati alla manutenzione degli edifici comunali destinati ai servizi di Scuola dell’Infanzia e/o Sezioni Primavera” [...] Approvazione della graduatoria, individuazione dei progetti ammessi a finanziamento e delle domande non ammesse.”*;
- la Determinazione dirigenziale 14 aprile 2025, n.G04689 *“DGR n.299/2024 [...] “Contributi per lavori finalizzati all’ampliamento della ricettività dei servizi di Nido comunali di nuova costruzione o già esistenti” [...] Approvazione della graduatoria, individuazione dei progetti ammessi a finanziamento e delle domande non ammesse”*;

PREMESSO che la citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 di adozione del *“Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”* prevede quanto segue:

- all’articolo 3, comma 1: *“Il Piano, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o più delle seguenti tipologie:*
 - a) *interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;*
 - b) *finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;*
 - c) *interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015 n. 107, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali”*;
- all’articolo 3, comma 2: *“Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale di cui all’art.5, perseguono le seguenti finalità:*
 - a) *consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all’art. 2 del Decreto legislativo, anche per favorire l’attuazione dell’art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati;*
 - b) *stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia;*
 - c) *ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come previsto dall’art. 12, comma 4 del Decreto legislativo;*
 - d) *riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà*

pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del Decreto legislativo;

- e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali”;*
- *all’articolo 3, comma 3: “Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna Regione e Provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo annuale statale per interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) – formazione e coordinamenti pedagogici territoriali - da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le Regioni o Province autonome che hanno una copertura dei posti dei servizi educativi dell’infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l’ultimo rapporto ISTAT, assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo annuale statale per interventi di cui all’art.3, comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l’infanzia. (omissis)”;*
- *all’articolo 6, comma 1: “Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.65 del 2017, l’assegnazione di risorse finanziarie degli interventi di cui all’articolo 3 si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia”;*
- *all’articolo 6, comma 2: “Le Regioni e le Province autonome finanziano, con risorse proprie o comunitarie, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il Decreto di riparto per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c).”;*
- *all’articolo 6, comma 3: “La previsione del cofinanziamento regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assegnate dallo Stato è condizione essenziale per accedere al finanziamento annuale. (omissis)”;*

PREMESSO inoltre che la Legge Regionale n.7/2020 e s.m.i. prevede quanto segue:

- *all’articolo 45, comma 2: “L’accreditamento di cui al comma 1 costituisce:*
 - a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici;*
 - b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.”;*
- *all’articolo 45, comma 4: “Al fine di ampliare l’offerta di servizi educativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accreditati ai sensi del presente articolo.”;*
- *all’articolo 50, comma 3: “La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d’incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all’intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale.”;*

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 17 gennaio 2025, n.7, di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui all'art.12 D.lgs. n.65/2017, all'Allegato 1 "Tabella di riparto", ha destinato alla Regione Lazio, per l'annualità 2025, un importo di euro 23.886.329,48 per il finanziamento delle seguenti tipologie d'interventi:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*», e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata DGR n.243/2025 ha finalizzato, sul capitolo U0000H41997, euro 19.500.000,00 di risorse regionali per gli interventi relativi al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia (LR n.7/2020) per l'esercizio finanziario 2025;

RITENUTO di destinare euro 17.000.000,00, delle risorse regionali di cui al sopracitato capitolo U0000H41997, alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per l'anno educativo 2024-2025, rappresentando un cofinanziamento regionale pari al 71% di quanto assegnato alla Regione Lazio sul Fondo Nazionale per l'annualità 2025;

ATTESO che le risorse del Fondo Nazionale sono riservate ai Comuni, individuati in base alla programmazione approvata da ciascuna Regione, e saranno loro erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

TENUTO CONTO del rapporto ISTAT del 21 ottobre 2022 "Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia – anno educativo 2020/2021", dal quale sono desunti gli indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'Allegato D al citato DM n.7/2025;

PRESO ATTO che la percentuale di Comuni della Regione Lazio coperti da servizi per la prima infanzia, indicata nel suddetto Allegato, è pari al 35,4%;

CONSIDERATO prioritario, nella programmazione delle risorse del Fondo Nazionale, perseguire l'obiettivo dell'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, destinando parte delle risorse stesse alla copertura delle spese di gestione sostenute dai Comuni, in aggiunta al contributo regionale per la gestione dei servizi educativi per l'anno educativo 2024/2025 e 2025/2026;

CONSIDERATO altresì opportuno continuare il percorso intrapreso con le precedenti programmazioni, finalizzando parte delle risorse ministeriali agli interventi di formazione continua in servizio del personale operante nei servizi educativi;

DATO ATTO che la DGR n.520/2023, di approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per il triennio 2024/2026, tra l'altro, stabilisce i criteri di riparto dei contributi per la gestione dei servizi educativi comunali e/o in convenzione, a partire dall'anno educativo 2023/2024;

RITENUTO, necessario pertanto, utilizzare i criteri di riparto dei contributi per la gestione dei servizi educativi comunali e/o in convenzione per gli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026, stabiliti dalla DGR n.520/2023;

RITENUTO quindi, per le su esposte ragioni, di programmare le risorse relative alla quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al DM 17/2024, pari ad euro 23.886.329,48, per l'annualità 2025, come segue:

- a) euro 1.196.500,00, per le attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Piano Nazionale, e in particolare:
 - formazione continua del personale dei servizi educativi (comunali e/o in convenzione) e scuole per l'infanzia (statali e/o paritarie), con particolare riferimento alla continuità educativa 0/6 anni, per €967.000;
 - promozione e continuità dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, per €229.500 (pari ad €4.500 a Distretto);
- b) euro 6.000.000,00 quale contributo per sostenere i costi di gestione dei Comuni, relativi ai servizi educativi comunali e/o in convenzione accreditati, per l'anno educativo 2024/2025;
- c) euro 12.023.143,79 quale contributo per sostenere i costi di gestione dei Comuni, relativi ai servizi educativi comunali e/o in convenzione accreditati, per l'anno educativo 2025/2026;
- d) euro 4.181.685,69 per lo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione dirigenziale n.G12518/2024 per lavori finalizzati alla manutenzione degli edifici comunali destinati ai servizi di Scuola dell'Infanzia, Sezioni Primavera e Poli per l'infanzia;
- e) euro 485.000,00 per lo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione dirigenziale n.G04689/2025 per lavori finalizzati all'ampliamento della ricettività dei servizi di Nido comunali di nuova costruzione o già esistenti, con attivazione di eventuali Poli per l'infanzia se già presente la Scuola dell'Infanzia;

RITENUTO di stabilire che le eventuali economie, di cui al precedente punto a), derivanti dalla rendicontazione delle risorse assegnate al Comune e/o al Distretto per la formazione, saranno lasciate in acconto al Comune e/o al Distretto per l'annualità successiva;

RITENUTO di stabilire che le eventuali risorse assegnate al Comune per la gestione, di cui ai precedenti punti b) e c), eccedenti rispetto alla rendicontazione che presenterà ai sensi della DGR n.520/2023, saranno lasciati in acconto al Comune stesso per l'annualità successiva;

RITENUTO di stabilire che le eventuali economie per la non completa copertura dell'importo di cui ai precedenti punti d) ed e) potranno essere aggiunte alle risorse di cui ai punti b) e c);

DATO ATTO che la quota di cui al precedente punto a), pari ad euro 1.196.500,00, supera il minimo del 5% di spesa per la formazione continua del personale richiesta dal decreto ministeriale di riparto del Fondo;

DATO ATTO che la quota di cui ai precedenti punti d) ed e), pari ad euro 5.410.583,57, supera il minimo del 5% di spesa per i "Poli per l'Infanzia" e per le "Sezioni Primavera", richiesta dal decreto ministeriale di riparto del Fondo;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito provvederà ad erogare i contributi nazionali spettanti direttamente ai Comuni;

ACQUISITO il parere dell'ANCI con nota prot. n. 695759 del 3 luglio 2025

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di programmare le risorse relative alla quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al DM n.7/2025, pari ad euro 23.886.329,48 per l'annualità 2025, come segue:
 - a) euro 1.196.500,00, per le attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Piano Nazionale, e in particolare:
 - i. formazione continua del personale dei servizi educativi (comunali e/o in convenzione) e scuole per l'infanzia (statali e/o paritarie), con particolare riferimento alla continuità educativa 0/6 anni, per €967.000;
 - ii. promozione e continuità dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, per €229.500 (pari ad €4.500 a Distretto);
 - b) euro 6.000.000,00 quale contributo per sostenere i costi di gestione dei Comuni, relativi ai servizi educativi comunali e/o in convenzione accreditati, per l'anno educativo 2024/2025;
 - c) euro 12.023.143,79 quale contributo per sostenere i costi di gestione dei Comuni, relativi ai servizi educativi comunali e/o in convenzione accreditati, per l'anno educativo 2025/2026;
 - d) euro 4.181.685,69 per lo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione dirigenziale n.G12518/2024 per lavori finalizzati alla manutenzione degli edifici comunali destinati ai servizi di Scuola dell'Infanzia, Sezioni Primavera e Poli per l'infanzia;
 - e) euro 485.000,00 per lo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione dirigenziale n.G04689/2025 per lavori finalizzati all'ampliamento della ricettività dei servizi di Nido comunali di nuova costruzione o già esistenti, con attivazione di eventuali Poli per l'infanzia se già presente la Scuola dell'Infanzia;
2. di stabilire che le eventuali economie, di cui al precedente punto a), derivanti dalla rendicontazione delle risorse assegnate al Comune e/o al Distretto per la formazione, saranno lasciate in acconto al Comune e/o al Distretto per l'annualità successiva;
3. di stabilire che le eventuali risorse assegnate al Comune per la gestione, di cui ai precedenti punti b) e c), eccedenti rispetto alla rendicontazione che presenterà ai sensi della DGR n.520/2023, saranno lasciati in acconto al Comune stesso per l'annualità successiva;
4. di stabilire che le eventuali economie per la non completa copertura dell'importo di cui ai precedenti punti d) ed e) potranno essere aggiunte alle risorse di cui ai punti b) e c).

La presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito provvederà ad erogare i contributi nazionali spettanti direttamente ai Comuni.

La Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale porrà in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.